

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Ingiunzione di pagamento europea

Gibilterra

A Gibilterra i procedimenti giudiziari sono regolati dalle disposizioni delle *Civil Procedure Rules 1998 (CPR)*, (codice di procedura civile), e dalle *Supplementary Directions* (istruzioni complementari). L'applicazione delle disposizioni delle *Civil Procedure Rules 1998 (CPR)* (con le relative modifiche) è prevista ai sensi delle *Supreme Court Rules 2000*.

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

A Gibilterra l'organo giurisdizionale competente ad emettere un'ingiunzione di pagamento europea è la *Supreme Court*.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

A Gibilterra la domanda di riesame in base all'articolo 20 dev'essere presentata ai sensi della [parte 23 delle Civil Procedure Rules](#).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il mezzo di comunicazione accettato a Gibilterra per avviare l'ingiunzione di pagamento europea è l'invio per posta (ciò è dovuto alla necessità di corrispondere una tassa giudiziaria per avviare il procedimento).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ufficiale accettata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 28/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.